



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CCNI – MIPAAF

IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE - FONDO RISORSE DECENTRATE 2021

MIPAAF - AGRET 03 - Prot. Interno N.0528702 del 13/10/2021

Il giorno 7 ottobre 2021, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra la delegazione amministrativa di contrattazione integrativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la delegazione di parte sindacale legittimata alla contrattazione integrativa nazionale, costituita ai sensi dell'art. 7, comma 3 del CCNL 12.2.2018 e riunitesi in modalità videoconferenza;

VISTO il CCNI MIPAAF del personale non dirigenziale per il quadriennio 2006-2009 del 28 novembre 2008, sottoscritto definitivamente il 19 maggio 2009, concernente, tra l'altro, le procedure per l'attuazione delle progressioni economiche all'interno delle aree;

VISTO l'Accordo di contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione relativo alle progressioni economiche orizzontali, sottoscritto in via definitiva in data 6 settembre 2019, che prevede procedure selettive interne concernenti gli sviluppi economici all'interno delle aree del personale dipendente, con decorrenza 1° gennaio 2019;

VISTO l'articolo 4 dell'ipotesi di accordo sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate relativo all'anno 2020, sottoscritta il 9 luglio 2021 il quale prevede *“Sono programmati passaggi di fascia retributiva all'interno delle aree per un impegno di risorse di parte fissa fino a 450 mila euro a valere sul Fondo risorse decentrate 2021”*;

RITENUTA la necessità, al fine di proseguire le procedure per le progressioni economiche nonché l'indizione dei relativi bandi di concorso per la sessione 2021, di sottoscrivere un Accordo integrativo con la determinazione dei contingenti e la quantificazione dei relativi costi, compatibilmente con le risorse disponibili a ciò destinate e tenuto conto, come criteri base per lo sviluppo economico all'interno delle aree, dell'esperienza professionale, dei titoli di studio e della valutazione della performance;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023”*;

CONSIDERATO che lo stanziamento per l'anno 2021, sul capitolo 2305 p.g. 1 *“Fondo risorse decentrate”*, nelle more della approvazione della Legge di bilancio di assestamento per l'anno 2021, risulta pari ad € 4.328.352,00 (al lordo degli oneri riflessi);



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

TENUTO CONTO che, nell'ambito della composizione del FRD, la parte relativa alle risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, al netto dell'importo di 474.545,14 (al lordo degli oneri riflessi), relative al finanziamento delle PEO 2020, si attesta su un importo superiore a quanto previsto al citato articolo 4 dell'ipotesi di accordo del 9 luglio 2021 sull'utilizzazione del Fondo risorse decentrate relativo all'anno 2020, che pertanto viene rispettato;

è stata raggiunta la presente ipotesi di accordo sulle progressioni economiche a valere sul Fondo risorse decentrate anno 2021:

Art. 1 – OGGETTO

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali bandisce una o più procedure selettive interne concernenti gli sviluppi economici all'interno delle aree del personale dipendente, con decorrenza a far data dal 1 gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria, per un numero di posti come da tabelle allegate al presente Accordo e secondo i criteri previsti dalla presente ipotesi di Accordo, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in ordine alla attribuzione delle progressioni in modo selettivo ad una quota limitata dei dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati dal sistema di valutazione.

Art. 2 – SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono partecipare alla procedura per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
 - appartenenza ai ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in servizio alla data di scadenza della domanda prevista negli avvisi di selezione;
 - inquadramento nei profili di cui all'art. 4 del CCNI 2006-2009 e nella fascia retributiva immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre;
 - possesso di due anni di anzianità nella fascia economica retributiva di appartenenza alla data del 1° gennaio 2021.
2. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto provvedimenti disciplinari nei due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, con esclusione di quelli previsti dall'art. 62, comma 3, (Codice disciplinare) del CCNL Comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione, almeno in primo grado.
3. Il conferimento della nuova fascia retributiva decorre dal 1° gennaio 2021.
4. Sulla base delle domande presentate dai dipendenti, le apposite commissioni procederanno alla predisposizione di graduatorie distinte per ogni profilo e fascia retributiva; sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori i candidati collocati nelle rispettive graduatorie definitive, fino a concorrenza del numero delle posizioni messe a concorso nelle varie fasce retributive.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 3 – RISORSE FINANZIARIE

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle procedure di progressioni economiche orizzontali di cui alla presente ipotesi di Accordo è assicurata mediante apposito accantonamento delle risorse del Fondo risorse decentrate anno 2021 fino ad un importo massimo di € 450.000,00 al lordo degli oneri riflessi.

Art. 4 – CRITERI PER GLI SVILUPPI ECONOMICI

1. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avvengono al termine delle procedure selettive disciplinate dalla presente ipotesi di Accordo con la decorrenza di cui all'articolo 2 per tutti i lavoratori selezionati in base ai criteri individuati nell'Allegato 1 e riguardanti l'esperienza professionale, i titoli di studio e la valutazione della performance. I requisiti relativi all'esperienza professionale ed ai titoli di studio devono essere stati maturati alla data del 31 dicembre 2020.
2. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'omogeneità delle valutazioni di tutti i dipendenti che sono stati assorbiti dall'Amministrazione a seguito dei diversi processi riorganizzativi che hanno interessato il Ministero, ai fini della valutazione si tiene conto degli esiti rilevati in sede di valutazione della performance 2018, 2019 e 2020 di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Ministero approvato con D.M. 8649 del 30 settembre 2010, con riferimento ai comportamenti organizzativi, che meglio esprimono il contributo individuale agli obiettivi di performance collettiva e individuale, nonché degli esiti rilevati in sede di valutazione svolte in altre amministrazioni.

Art. 5 – CRITERI PREFERENZIALI

1. Nel caso si determini una parità di punteggio nella graduatoria finale della procedura, l'attribuzione della relativa fascia economica sarà determinata in base ai seguenti criteri, secondo il seguente ordine di priorità:
 - 1.1 servizio prestato temporaneamente all'estero ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 165/2001;
 - 1.2 maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;
 - 1.3 maggiore anzianità di servizio nei ruoli del Mipaaf, ivi inclusi i periodi maturati presso gli enti confluiti nel Mipaaf per effetto di processi di riorganizzazione previsti dalle rispettive norme di legge;
 - 1.4 maggiore anzianità nella P.A.;
 - 1.5 maggiore età anagrafica.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 6 – PROGRESSIONI PROGRAMMATE RUOLO AGRICOLTURA

I posti destinati per l'Amministrazione – ruolo agricoltura – per la procedura selettiva di cui al presente accordo sono determinati in misura complessiva di 70 (settanta) per una spesa, comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale prevista per l'anno 2021, pari a € 146.306,58 - al lordo degli oneri riflessi - e sono individuati come da tabella che segue:

RUOLO AGRICOLTURA			
Area	Fascia retributiva	Profilo	Progressioni economiche programmate sino al 30% delle rispettive aree
AREA TERZA	F7	FUNZIONARIO AGRARIO	3
	F7	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
	F6	FUNZIONARIO AGRARIO	2
	F6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
	F5	FUNZIONARIO AGRARIO	3
	F5	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	7
	F4	FUNZIONARIO AGRARIO	3
	F4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	5
	F2	FUNZIONARIO AGRARIO	3
	F2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	10
SECONDA AREA	F6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	7
	F5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	6
	F4	ASSISTENTE AGRARIO	1
	F4	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	8
	F3	ADDETTO AMMINISTRATIVO	2
	F3	ADDETTO TECNICO	1
	F3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	6

TOTALE

70



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 7 – PROGRESSIONI PROGRAMMATE RUOLO ICQRF

I posti destinati per l'Amministrazione – ruolo ICQRF – per la procedura selettiva di cui al presente accordo sono determinati in misura complessiva di 103 (centotre) per una spesa comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale prevista per l'anno 2021, pari a € 207.260,62 - al lordo degli oneri riflessi - e sono individuati come da tabella che segue:

RUOLO ICQRF			
Area	Fascia retributiva	Profilo	Progressioni economiche programmate sino al 30% delle rispettive aree
TERZA AREA	F7	FUNZIONARIO AGRARIO	2
	F6	FUNZIONARIO AGRARIO	1
	F6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
	F5	ESPERTO CHIMICO	5
	F5	FUNZIONARIO AGRARIO	18
	F5	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3
	F5	FUNZIONARIO DI LABORATORIO	1
	F4	ESPERTO CHIMICO	2
	F4	FUNZIONARIO AGRARIO	5
	F4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
	F3	FUNZIONARIO AGRARIO	4
	F3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
	F3	FUNZIONARIO DI LABORATORIO	1
	F2	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
SECONDA AREA	F6	ASSISTENTE AGRARIO	2
	F6	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	10
	F5	ASSISTENTE AGRARIO	19
	F5	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	5
	F5	ASSISTENTE DI LABORATORIO	4
	F4	ASSISTENTE AGRARIO	1
	F4	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	5
	F4	ASSISTENTE DI LABORATORIO	2
	F3	ADDETTO AMMINISTRATIVO	5
	F3	ASSISTENTE AGRARIO	1
F3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	
PRIMA AREA	F3	AUSILIARIO	1

TOTALE

103



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 1

CRITERI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

max 10 punti

A partire dal 1 gennaio 2011

Anzianità di servizio nella P.A.

- a) 1 PUNTO: per ogni anno nella fascia retributiva/posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre;
- b) 0,4 PUNTI: per ogni anno nella medesima area di inquadramento, al netto del periodo di anzianità di servizio computata nel punto a) con massimo punti 1
- c) 0,2 PUNTI: per ogni anno di lavoro nella pubblica amministrazione, al netto del periodo di anzianità di servizio computata nei punti a) e b) con massimo punti 1

Il computo del punteggio dell'esperienza professionale, per le tipologie indicate, è calcolato per anno e per dodicesimi di anno.

Ai fini del computo dell'esperienza professionale la frazione di mese superiore al 15° giorno è da considerare mese intero.

Non saranno computati nell'anzianità di servizio i periodi di anzianità non computabili ai fini dell'anzianità secondo le vigenti disposizioni (aspettative per motivi familiari e/o personali, sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o provvedimenti cautelari etc.).

Nel caso in cui i periodi di assenza non computabili ai fini dell'anzianità secondo le vigenti disposizioni siano superiori al servizio effettivamente prestato, non viene attribuito alcun punteggio.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI

max 10 punti

	AREA PRIMA	AREA SECONDA	AREA TERZA
Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento coerente con il profilo			8
Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento non coerente con il profilo			7,5
Laurea triennale/Diploma universitario coerente con il profilo			7,5
Laurea triennale/Diploma universitario non coerente			7
Diploma di scuola secondaria superiore		8	6
Diploma di qualifica professionale 3 anni		7,5	
Titolo della scuola dell'obbligo	8	7	
Licenza elementare	7		

Al candidato sarà attribuito esclusivamente il punteggio relativo al titolo di studio più elevato.

Per i dipendenti del ruolo ICQRF interessati dalle procedure di riconversione professionale effettuate in attuazione dall'Accordo di contrattazione collettiva integrativa del 3 giugno 2009 per il personale appartenente all'organico dei laboratori dell'Ispettorato soppressi, la coerenza di cui alla tabella sopra riportata viene valutata con riferimento al titolo di studio richiesto al momento dell'inquadramento nel profilo professionale (esperto chimico, funzionario di laboratorio, assistente di laboratorio) posseduto precedentemente alla procedura di riconversione professionale medesima.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Si aggiungono poi 2 punti per titoli post laurea sino a raggiungere il punteggio massimo di **10** punti:

AREA TERZA	1,5 punti per il dottorato, per la seconda laurea magistrale, per il diploma di specializzazione; 1 punti per il master universitario di II livello, per il secondo diploma universitario ai sensi della legge 341/1990, per la seconda laurea triennale, per il master universitario di I livello, per il diploma di perfezionamento.	1 punto per l'abilitazione professionale coerente con il profilo di inquadramento
------------	---	---

Per titoli post laurea si intendono quelli individuati nel “Quadro dei titoli italiani dell’istruzione superiore QTI “del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che sono: diploma di specializzazione, master universitario di I° e II° livello e diploma di perfezionamento.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

VALUTAZIONE DEL PERSONALE

max 10,5 PUNTI

Somma dei punteggi attribuiti negli anni 2018 2019 2020 al singolo dipendente secondo i parametri e le procedure previste dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, secondo quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, del presente Accordo.

Griglia di valutazione punteggio annuo per ciascun anno del triennio 2018 2019 2020

VALUTAZIONE	PUNTI ASSEGNATI
20,50-25,00	3,5
14,50-20,00	3
10,00-14,00; N.V.(*)	2,5

(*) non valutati secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.

LA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP CGIL Firmato

FP CISL Firmato

UIL PA _____

FEDERAZIONE INTESA FP _____

USB _____

CONFSAL UNSA Firmato

FLP Firmato